

PROCEDURA SUBENTRI

Il presente documento illustra la procedura, definita dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio dell'Accordo di Programma di cui all'art. 15 del d.lgs. 49/2014 (di seguito "Accordo di Programma"), volta a regolare il processo di avvicendamento ("subentro") di due Sistemi Collettivi presso il Punto di Prelievo di un Sottoscrittore.

Obiettivo della procedura è di minimizzare gli impatti di tale processo, garantendo nel contempo la continuità del servizio di ritiro dei RAEE, nel pieno rispetto delle Condizioni Generali di Ritiro di cui all'Accordo di Programma .

In occasione dell'avvicendamento di due Sistemi Collettivi (SC) presso un Centro di Raccolta (CdR) il Centro di Coordinamento (CdC) definirà il calendario delle date di entrata e di uscita dei SC, dettagliato per ogni specifico raggruppamento interessato dal subentro, dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti (Sottoscrittore, SC entrante, SC uscente) almeno 10 giorni prima;

Il calendario dei subentri, che sarà [inviato](#) dal CdC a tutti i Sottoscrittori coinvolti e pubblicato nell'area riservata del portale dei servizi, prevederà una data univoca nella quale dovrà essere ritirata l'unità di carico da parte del SC uscente, e una data univoca per il SC entrante, nella quale la nuova unità di carico dovrà essere consegnata presso il CdR.

Le date dei subentri saranno definite dal CdC secondo le seguenti specifiche:

- al fine di ridurre al minimo i disagi per i Sottoscrittori interessati dai subentri, non sarà possibile prevedere, presso uno stesso CdR, più di un subentro nello stesso giorno, salvo che l'avvicendamento veda impegnato lo stesso SC su più raggruppamenti;
- la data di subentro per il SC entrante sarà fissata al primo "Giorno di Ritiro" utile successivo alla data di ritiro dell'unità di carico da parte del SC uscente. Eventuali posizionamenti della unità di carico entrante da parte del SC entrante prima del ritiro dell'unità di carico del SC uscente, saranno possibili previo accordo tra le parti interessate (CdR e SC) a patto che le unità di carico anticipate non costituiscano un impedimento al ritiro di quelle uscenti. In questo caso potrà essere elevata a carico del Sottoscrittore la sanzione prevista al punto D2 f) dell'MSA ("Unità di Carico non accessibile").

La gestione dei subentri avverrà secondo le seguenti modalità operative:

- Almeno 7 gg prima del subentro, il SC entrante - o per suo tramite l'operatore logistico indicato in modo preventivo e in forma scritta dal Sistema Collettivo al Sottoscrittore - dovrà fornire al Sottoscrittore tutta la documentazione inerente le Autorizzazioni del Trasportatore e del Destinatario che compariranno sui FIR, nonché concordare la tipologia e le caratteristiche delle unità di carico entranti, in conformità a quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato I dell'Accordo di Programma (Condizioni Generali di Ritiro). La mancata comunicazione di quanto indicato potrà essere segnalata con la specifica anomalia D1e) Mancata comunicazione dell'avvicendamento di operatori logistici/impianti di prima destinazione
- In caso di mancata consegna della unità di carico nella data prevista per il subentro, il Sottoscrittore potrà chiedere l'applicazione della penale prevista al punto 5.1.2 delle Condizioni Generali di Ritiro segnalando l'anomalia mediante l'MSA (anomalia D1b).
- Qualora la Data Ultima di Ritiro (per TMI uguali o maggiori di 3) scada nei 2 giorni antecedenti l'uscita, la data ultima di ritiro potrà essere posticipata in modo da coincidere con la data di uscita di un SC, senza che venga segnalata l'anomalia del ritardo; per TMI pari a 2, il posticipo dello stesso potrà essere solo di 1 giorno.

Esempi:

L'**uscita** di un Sistema Collettivo dal Centro di Raccolta è prevista per il giorno **10 marzo**

- A. Richiesta di ritiro con TMI pari a 5, che scade l'8 marzo: la data ultima di ritiro può essere posticipata e coincidere con l'uscita. Il ritiro quindi potrà essere effettuato il 10 marzo, anziché l'8, senza che venga segnalata l'anomalia per il ritardo.
- B. Richiesta di ritiro con TMI pari a 2, che scade il 9 marzo: la data ultima di ritiro può essere posticipata e coincidere con l'uscita. Il ritiro quindi potrà essere effettuato il 10 marzo, anziché il 9, senza che venga segnalata l'anomalia per il ritardo.
- C. Richiesta di ritiro con TMI pari a 2, che scade l'8 marzo: la data ultima di ritiro non può essere posticipata. Se il ritiro non sarà effettuato entro il 9 marzo potrà essere segnalata l'anomalia per il ritardo.

- La gestione dei RAEE appartenenti ai raggruppamenti R1 e R2 avverrà in conformità a quanto previsto dal punto 3.6 delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma. In particolare, in assenza di una ultima richiesta di ritiro con scadenza antecedente all'uscita del Sistema Collettivo uscente, l'avvicendamento avverrà senza il ritiro dei pezzi a terra presenti presso il CdR; il Sistema Collettivo entrante opererà in conformità al punto 3.4 delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma: in presenza di discontinuità di servizio (ovvero di passaggio da gestione dei pezzi a terra a utilizzo dell'unità di carico), il primo ritiro quindi dovrà avvenire mediante il ritiro dei pezzi a terra presenti presso il CdR o alternativamente con il metodo ritenuto più opportuno dal Sistema Collettivo entrante.
- La consegna delle unità di carico coperte avverrà in conformità a quanto previsto dal punto 3.7 delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma.
- Per logiche di attribuzione delle attività ai SC, il CdC non accetterà richieste di ritiro (RdR) emesse nel periodo compreso tra la data di uscita e la data di entrata dei SC indicate nel calendario definito dal CdC; pertanto, tali RdR non saranno inserite a sistema.
- Il calendario dei subentri verrà realizzato tenendo conto esclusivamente dei giorni lavorativi, secondo la definizione di cui al punto 4.1.d delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma.
- Ai fini della generazione del calendario dei subentri verranno tenuti in considerazione i Giorni di Apertura per il ritiro secondo la definizione di cui al punto 4.1.f delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all'Accordo di Programma.
- Il calendario dei Giorni di Ritiro dovrà essere mantenuto aggiornato a cura dei Sottoscrittori, pena l'impossibilità di garantire continuità nell'erogazione del servizio da parte dei SC.
- Per eventuali CdR registrati al portale del CdC per i quali non risulti essere stato indicato alcun giorno di apertura, il CdC provvederà a definire d'ufficio le date del subentro (ingresso/uscita), nei quali dovrà essere garantita l'apertura del CdR, pena la possibilità di applicazione della sanzione indicata al punto D2c ("Mancato rispetto dell'orario di apertura del CdR al momento del ritiro concordato") del MSA.